



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO TUTELA ED EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE N. 1723 / 2022

OGGETTO: PARERE CON VALORE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PROVINCIALE, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DELIBERATO DALLA REGIONE TOSCANA PER SVOLGIMENTO DI CONFERENZA DEI SERVIZI, PER ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CON GASDOTTO PARTE DELL'OPERA <FSRU TOSCANA> DELLA S.P. N. 40 <DELLA BASE GEODETICA> AL KM. 7,254 EXT (PIOMBINO). SOCIETÀ PROPONENTE: SNAM FSRU ITALIA.
COMUNICAZIONE INIZIALE REGISTRATA DA QUESTO ENTE CON PROT. N. 12104 DEL 21.07.2022 E SUCCESSIVE.

Atto esente da imposta di bollo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto Presidenziale n. 21 del 09/02/2022 sono stati modificati la macrostruttura e il funzionigramma di questo Ente, attribuendo le competenze oggetto della presente disposizione al Servizio Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio;

PREMESSO che con Decreto Presidenziale n. 34 del 28/02/2022 sono stati conferiti l'incarico di responsabilità di funzione apicale e la contestuale attribuzione di posizione organizzativa denominata "Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio";

VISTO l'art. 14 comma 2. della Legge n. 241 del 07/08/1990, che stabilisce: "La Conferenza di Servizi decisoria è indetta dall'Amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni..."

ACQUISITA la comunicazione iniziale inoltrata tramite PEC, protocollata da questo Ente il 21/07/2022 con il n° 12104, e le note e comunicazioni successive – ultima registrata da questo Ente con Prot. n. 13360 del 10/08/2022 u.s. – con le quali la Regione Toscana chiede a questa Amministrazione il rilascio del parere con valore di concessione dell'occupazione di suolo provinciale nell'ambito del procedimento deliberato dalla Regione Toscana per svolgimento di Conferenza dei Servizi decisoria – Società proponente SNAM FSRU ITALIA, con sede legale a San Donato Milanese (MI) – per quanto di competenza compreso nell'opera <FSRU Toscana>;

CONSIDERATO che nel progetto relativo all'opera di cui sopra è compreso l'attraversamento sotterraneo con gasdotto della S.P. n. 40 <della Base Geodetica> al Km. 7,254 extraurbano, nel comune di Piombino;

PRESO ATTO che, trattandosi di rilascio di provvedimento per Conferenza di Servizi il cui contenuto è già stato messo a conoscenza dei soggetti interessati, si è deciso di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto aggravante di quest'ultimo;

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 6 del 01/07/2021;
- il suddetto Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 03/05/2021 (cosiddetto "Regolamento Provinciale per il Canone Unico");
- il suddetto Decreto del Presidente della Provincia n° 34 del 28/02/2022, con il quale si definiscono i compiti, attribuzioni e funzioni del sottoscritto Responsabile del Servizio "Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio", Ing. Vittoriano Di Tommaso;

ATTESO CHE, stante tutto quanto sopra richiamato, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, risulta essere competente al rilascio degli atti di **concessione/nulla osta con occupazione del suolo** per posa di manufatti o esecuzione di lavori lungo o in vista dei tratti di strade provinciali;

CONSIDERATE inoltre le seguenti disposizioni normative:

°l'art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e gli articoli 65, 66 e 67 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), che disciplinano in generale gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di comunicazione aeree e sotterranee, gasdotti ed altri impianti od opere interessanti la sede stradale;

°l'art. 49 comma 1) del suddetto Regolamento Provinciale per il Canone Unico, che recita: "Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità...il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari ad Euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad Euro 800,00";

°l'art. 46 comma 5) lettera b) del suddetto Regolamento Provinciale, che stabilisce: "per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue: tariffa base per coefficiente valore economico strada per coefficiente specifica attività per metri quadrati o lineari per giorni di occupazione";

CONSIDERATO che il suddetto **canone annuale per l'occupazione permanente** del suolo provinciale dovrà essere versato a questo Ente in base al suddetto art. 49 comma 1) del Regolamento Provinciale per il Canone Unico;

CONSIDERATO inoltre che **il canone per l'occupazione temporanea del suolo provinciale dovrà essere versato** dalla Società SNAM FSRU ITALIA **successivamente al rilascio della relativa concessione per l'occupazione temporanea** del suolo provinciale, che dovrà essere richiesta a questo Ente prima dell'inizio dei lavori;

VALUTATE le risultanze dell'istruttoria;

VISTO E CONFERMATO il conseguente parere tecnico - le cui prescrizioni sono riportate nella parte deliberativa del presente atto - attestante la conformità degli interventi richiesti alla normativa sopra richiamata, sia per le caratteristiche che per l'ubicazione prevista;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi con l'istante, attestata con la sottoscrizione in calce del presente atto;

RITENUTA pertanto dovuta, per tutto quanto sopra, l'emissione del provvedimento richiesto per quanto di propria competenza,

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA

alla Regione Toscana, per lo svolgimento di Conferenza di Servizi decisoria finalizzata al rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera <FSRU Toscana>, con valore di concessione dell'occupazione di sottosuolo provinciale per l'attraversamento sotterraneo con gasdotto della S.P. n. 40 <della Base Geodetica> al Km. 7,254 extraurbano, nel comune di Piombino, da parte della Società SNAM FSRU ITALIA, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 a San Donato Milanese (MI), sotto l'osservanza delle seguenti condizioni.

PRESCRIZIONI TECNICHE

L'intervento contenuto nel progetto presentato dalla Società proponente da ritenere rilevante ai fini del rilascio del parere di competenza da parte di questa Amministrazione consiste nell'attraversamento sotterraneo con due tubazioni di condotta gas parallele e distinte della strada provinciale.

CONDIZIONI GENERALI

I lavori oggetto della presente concessione dovranno sempre essere condotti secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada e relativo Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere od ostacolare il transito lungo la Strada Provinciale, nonché il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di raccolta.

Il corpo stradale, il piano viabile e le relative pertinenze interessate dai suddetti lavori dovranno essere prontamente ripristinati entro il termine di ogni giornata lavorativa. Qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile eseguire i prescritti ripristini, il Concessionario dovrà comunque garantire la transitabilità in sicurezza provvedendo alla delimitazione ed alla segnalazione dell'area di cantiere a norma di legge nonché al pilotaggio del traffico con l'obbligo della sorveglianza anche notturna.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata pulizia della sede e delle pertinenze stradali ed al trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta.

PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Il progetto prevede l'attraversamento con due tubazioni DN 650 distinte, parallele e distanti fra loro circa 10 metri.

La tecnica di posa è quella della <trivellazione orizzontale controllata>, che consente di non manomettere superficialmente l'area della strada e delle sue pertinenze, ubicando le manomissioni superficiali alle estremità di inizio e fine trivellazione, esternamente all'area di pertinenza della strada provinciale interessata.

Ognuna delle due tubazioni occupa il sottosuolo della sede stradale per 24 metri lineari.

Esaminati gli elaborati progettuali e verificato che la profondità di posa del gasdotto è molto superiore alle misure minime prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, questo Servizio riporta le seguenti prescrizioni specifiche da osservare.

1. La S.P. n. 40, in passato, è stata oggetto di opere di ampliamento e consolidamento del corpo stradale, con inserimento in alcuni tratti di fondazioni profonde (pali e simili). Non è possibile recuperare informazioni sulla posizione precisa di queste strutture di vitale importanza della strada: pertanto, **l'operazione di trivellazione dovrà essere preceduta da adeguate indagini finalizzate ad evitare che le attività previste possano compromettere tali strutture, ed il loro danneggiamento.**

2. I tubi di sfiato della condotta e ogni altro manufatto fuori terra dovranno essere posti al di fuori del confine stradale, individuato nel caso in questione nel ciglio esterno delle cunette stradali poste ad entrambi i piedi della scarpata.

3. Anche le aree di stoccaggio dei materiali previste nel progetto dovranno essere ubicate al di fuori del confine stradale, individuato nel punto suddetto.

4. Eventuali **accessi stradali temporanei** che dovessero essere realizzati contestualmente ai lavori richiesti dovranno essere **preventivamente autorizzati** da questa Amministrazione.

5. Qualora si verificassero cedimenti, assestamenti, ammaloramento, lesioni longitudinali e trasversali della pavimentazione e della fascia di pertinenza stradale in conseguenza dei lavori autorizzati, dovranno essere eseguiti i necessari ripristini, valutati e formulati dall'Ente concessionario o proprietario della strada, a cura e spese del titolare della concessione.

6. Al termine dei lavori sulla strada provinciale, dovrà essere inviato un **report fotografico attestante la corretta esecuzione del ripristino stradale**.

PRESCRIZIONI TECNICHE FINALI

I lavori eseguiti non dovranno danneggiare né compromettere la funzionalità di preesistenti sottoservizi. Il presente parere si intende rilasciato fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni da parte di altri Enti.

La ditta esecutrice, prima di iniziare i lavori, è tenuta ad accertarsi dell'eventuale presenza di condutture sotterranee (cavi telefonici, cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni di acqua, gas, etc.); eventuali danni saranno a carico della società concessionaria.

Prima dell'inizio dei lavori, come esplicitato nell'undicesimo paragrafo della parte narrativa del presente atto, dovrà essere richiesta a questo Servizio da parte della società concessionaria, con istanza inoltrata tramite PEC, la **concessione per l'occupazione temporanea del suolo provinciale, e successivamente la relativa ordinanza di limitazione della circolazione** – citando la concessione suddetta – **all'indirizzo mail: <ordinanze@provincia.livorno.it>**.

CONDIZIONI FINALI

Questa Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada, può revocare o modificare in qualsiasi momento il presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

In entrambi i casi, la società concessionaria dovrà eseguire sul corpo stradale ed a sue spese tutte le opere che si renderanno necessarie per eliminare ogni soggezione derivante dal presente atto. In caso di inadempienza, l'ufficio stesso provvederà direttamente al ripristino della situazione preesistente con addebito alla società stessa nei termini di legge.

Gli effetti del presente atto sono comunque da ritenersi decaduti nel caso in cui i lavori non venissero eseguiti entro **un anno** a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione ai lavori.

In caso di passaggio di proprietà delle opere a cui la concessione si riferisce, la società concessionaria dovrà farne denuncia all'Amministrazione, fermi restando tutti gli obblighi contrattuali con il presente atto sino a voltura ottenuta. La società è tenuta a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del passaggio suddetto. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del presente atto, la società è tenuta ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato.

Le variazioni di residenza e domicilio della società concessionaria dovranno essere, altresì, immediatamente comunicate alla Provincia.

La società concessionaria è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici alla suddetta scadenza del presente atto. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese alla società stessa.

I lavori autorizzati sono quelli descritti nei documenti progettuali approvati da questo Ente. Sarà cura della società concessionaria accertare preventivamente la presenza di altri servizi, progetti o programmi di intervento nel tratto in oggetto presso Ditte, Amministrazioni od Enti.

Il presente parere non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi. L'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, la società concessionaria deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Codice della Strada.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo dei tecnici addetti alla viabilità, ai quali deve a tal fine essere, dal titolare della presente, consentito libero accesso alla proprietà su cui i lavori sono eseguiti. Il presente atto, o copia dello stesso, dovrà essere mantenuto costantemente sul luogo dei lavori ed essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'Amministrazione, della Polizia Stradale o di altri organi di controllo.

Per quanto esplicitato nel nono e decimo paragrafo della parte narrativa, l'occupazione concessa con il presente atto è soggetta al **canone per l'occupazione permanente del suolo provinciale** stabilito per le Società di Grandi Utenze, di cui fa parte la società proponente, <SNAM S.p.A.>.

Per quanto esplicitato nell'undicesimo paragrafo della parte narrativa, **il canone per l'occupazione temporanea con il cantiere mobile ai fini dell'esecuzione dei lavori richiesti dovrà essere versato successivamente** al rilascio della relativa concessione per l'occupazione temporanea del suolo provinciale.

Ai sensi della normativa vigente in materia, il presente parere con valore di concessione, essendo stato richiesto dalla Regione Toscana per lo svolgimento di Conferenza dei Servizi decisoria ai fini del rilascio di autorizzazione unica, è esente sia dal versamento degli oneri istruttori che dall'imposta di bollo.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di altri Enti disciplinanti la materia. Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'intervento autorizzato a seguito del presente atto.

La validità del presente parere con valore di concessione è subordinata all'esito positivo del procedimento autorizzativo.

Il presente atto viene iscritto nel registro delle disposizioni dirigenziali dell'Amministrazione Provinciale, trasmesso al soggetto richiedente e pubblicato sull'Albo On Line dell'Amministrazione stessa e nelle forme di legge.

Il sottoscritto attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto

dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 12/09/2022

RESPONSABILE
SERVIZIO TUTELA ED EFFICIENTAMENTO
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DI TOMMASO VITTORIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

La Provincia di Livorno dichiara che - in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali - relativamente al presente procedimento potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016.

***Il Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno, la cui mail è la seguente:
privacygdpr@provincia.livorno.it***